

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2809

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CECCATO e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1997

—————

Modifica dell’articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179,
in materia di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende chiarire, alla luce delle nuove norme in materia previdenziale, la posizione degli ingegneri e degli architetti che non svolgono in via esclusiva la libera professione, bensì affiancano a questa una attività di lavoro dipendente pubblico o privato. Per costoro la vigente normativa sancisce il divieto di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Inarcassa), con ciò discriminando la categoria sia rispetto ai colleghi ingegneri ed architetti che esercitano l'attività professionale in forma esclusiva, sia rispetto ad altre categorie di professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo e dipendente (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, medici, chimici, agronomi, periti industriali e geometri).

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, non differenziava, ai fini previdenziali, le due categorie di professionisti, riconoscendo l'iscrizione alla Cassa a tutti coloro che per legge fossero abilitati all'esercizio della professione.

È stata poi la legge 11 novembre 1971, n. 1046, ad introdurre tale disparità di trattamento. L'articolo 2 della citata legge, n. 1046 del 1971, difatti, sostituendo l'articolo 3 della legge n. 179 del 1958, ha disposto che «... sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata». Conseguentemente gli ingegneri e gli architetti «libero-professionisti-dipendenti» risultano gli unici professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale per i

quali sia vietata l'iscrizione all'istituto previdenziale di appartenenza e quindi la possibilità di avvalersi dell'assistenza della propria Cassa, alla quale, tuttavia, per il solo fatto di essere iscritti all'ordine ed essere dotati di partita IVA, devono versare a fondo perduto il contributo integrativo pari al 2 per cento del fatturato.

Infatti, in base al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, «... tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare...».

Pertanto, le vigenti disposizioni di legge da un lato introducono una discriminazione tra gli ingegneri e gli architetti che esercitano la professione in esclusiva e quelli che la svolgono a margine di un lavoro subordinato, dall'altro obbligano tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, indipendentemente dal tipo di attività svolta, a versare all'Inarcassa un «contributo di solidarietà».

La questione si è complicata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio, che all'articolo 2, commi da 25 a 32, ha introdotto il contributo del 10 per cento per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, libero-professionale e di collaborazione coordinata e continuativa.

Perciò gli ingegneri ed architetti esercenti attività di lavoro dipendente sono tenuti a versare, non solo il contributo di solidarietà pari al 2 per cento del volume di affari ai fini IVA presso l'Inarcassa, ma anche il contributo previdenziale obbligatorio pari al 10 per cento del reddito imponibile ai fini

IRPEF presso la gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ciò accentua l'inequità di trattamento rispetto ai colleghi che svolgono la professione in forma esclusiva, giacchè questi ultimi sono tenuti a versare all'Inarcassa un contributo previdenziale pari al 6 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF fino a lire 120,4 milioni ed al 3 per cento per la parte eccedente tale importo.

La sostanziale discriminazione operata dalla legge n. 1046 del 1971 ha trovato un'ulteriore conferma con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della menzionata legge

n. 335 del 1995), il quale ha previsto la creazione di casse previdenziali per categorie professionali che ne erano prive e che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi elenchi o albi, nonchè per i soggetti appartenenti a tali categorie che svolgono attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

Onorevoli colleghi, per le motivazioni sin qui esposte, si chiede dunque un'immediata approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, introdotto dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

«Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto».